

COMUNE DI CORNATE D'ADDA

**REGOLAMENTO COMUNALE
DEL SERVIZIO CIMITERIALE**

In attuazione del Regolamento di Polizia Mortuaria
approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285

CAPITOLO I
AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 –

Art. 2 –

CAPITOLO II
COMUNICAZIONE E REGISTRAZIONE DATI MORTALITA'

Art. 3 – Comunicazione dati

Art. 4 – Schede di morte

Art. 5 – Certificazioni

Art. 6 – Prestazioni a privati

CAPITOLO III
DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTI DEI DECESSI

Art. 7 – Denuncia di morte

Art. 8 – Informazione di morte

Art. 9 – Morte sul suolo pubblico

Art. 10 – Doveri del medico

Art. 11 – Morte per malattia infettiva

Art. 12 – Rinvenimento di cadaveri o parti

Art. 13 – Intervento medico necroscopo

Art. 14 – Nati morti

Art. 15 – Autorizzazione al trasferimento per sepoltura

Art. 16 – Nulla – osta Autorità Giudiziaria

Art. 17 – Operazioni chirurgiche

Art.18 – Resti fetali

Art. 19 – Riscontro diagnostico

Art. 20 – Radioattività

Art. 21 – Comunicazione riscontro diagnostico

CAPITOLO IV
PERIODI DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 22 – Periodo di osservazione

Art. 23 – Morte improvvisa

Art. 24 – Malattia infettiva riduzione del periodo di osservazione

Art. 25 – Manifestazioni di vita

Art. 26 – Locale per osservazione salme

Art. 27 – Funzioni obitoriali

Art. 28 – Obitorio

Art. 29 – Celle frigorifere

CAPITOLO V
DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI

- Art. 30 – Rimozione del cadavere**
- Art. 31 – Predisposizione di feretro**
- Art. 32 – Predisposizione del feretro in caso di morte per malattia infettiva-diffusiva**
- Art. 33 – misure protettive per radioattività**
- Art. 34 – Deposizione feretri per inumazione e tumulazione**

CAPITOLO VI
TRASPORTO DEI CADAVERI

- Art. 35 – Trasporto dei cadaveri**
- Art. 36 – Eccezione al diritto di esclusiva**
- Art. 37 – Trasporto nel territorio comunale**
- Art. 38 – Trasporto morti sul suolo pubblico**
- Art. 39 – Prescrizioni**
- Art. 40 – Cortei funebri**
- Art. 41 – Soste dei cortei**
- Art. 42 – Trasporto per cremazione**
- Art. 43 – Trasporto fuori Comune o all’Estero**
- Art. 44 – Impiego della sola cassa di legno per trasporto fuori Comune**
- Art. 45 – Deroghe per casse di materiali diversi**
- Art. 46 – Decreto di autorizzazione al trasporto**
- Art. 47 – Trasporto fuori Comune**
- Art. 48 – Trasporto di salme Stati diversi**
- Art. 49 – Feretro proveniente da altro Comune**
- Art. 50 – Transito convoglio funebre**
- Art. 51 – Trasporto di salme per ragioni scientifiche**
- Art. 52 – Trasporto resti mortali**
- Art. 53 – Disposizioni**

CAPITOLO VII
DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI
E NORME TECNICO – COSTRUTTIVE

- Art. 54 – Cimitero**
- Art. 55 – Cadaveri ricevuti al cimitero**
- Art. 56 – Vigilanza e controllo**
- Art. 57 – Custodia**
- Art. 58 – Registri**
- Art. 59 – Accettazione salme**
- Art. 60 – Obbligo di registrazione**
- Art. 61 – Composizione del cimitero**
- Art. 62 – Planimetria del cimitero**
- Art. 63 – Costruzione o ampliamento del cimitero**

- Art. 64 – Fascia di rispetto cimiteriale**
- Art. 65 – Campi di inumazione**
- Art. 66 – Approvvigionamento e dotazione cimiteriale**
- Art. 67 – Monumenti e rivestimenti lapidei**
- Art. 68 – Camera mortuaria ed obitorio**
- Art. 69 – Ossario**

CAPITOLO VIII INUMAZIONI

- Art. 70 – Idoneità campi di inumazioni**
- Art. 71 – Cippi cimiteriali**
- Art. 72 – Tecnica di escavazione e colmatare fosse**
- Art. 73 – Caratteristiche tecniche delle fosse**
- Art. 74 – Inumazione con casse di legno**
- Art. 75 – Caratteristiche delle casse di legno**
- Art. 76 – Inumazione**
- Art. 77 – Ornamento delle tombe**

TITOLO IX SEPOLTURE PRIVATE – TUMULAZIONI

- Art. 78 – Sepolture private**
- Art. 79 – Salme destinate alla tumulazione**
- Art. 80 – Tasse di concessione**
- Art. 81 – Spese di manutenzione**
- Art. 82 – Modalità costruttiva e diritto d'uso delle sepolture private**
- Art. 83 – Tumulazioni temporanee**
- Art. 84 – Ornamenti e decorazioni loculi**
- Art. 85 – Area cimiteriale**
- Art. 86 – Autorizzazione delle opere nel cimitero**
- Art. 87 – Forma della concessione**
- Art. 88 – Concessioni**
- Art. 89 – Decadenza perpetuità**
- Art. 90 – Successione**
- Art. 91 – Avviso di recupero di cappelle, tombe e loculi (colombari)**
- Art. 92 – Revoca di concessione**
- Art. 93 – Rinuncia concessione**

CAPITOLO X CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE

- Art. 94 – Cremazioni**
- Art. 95 – Raccolta delle ceneri**
- Art. 96 – edifici cinerari**
- Art. 97 – Autopsie**

- Art. 98 – Risultati delle autopsie**
- Art. 99 – Imbalsamazioni**
- Art. 100 – Imbalsamazione cadaveri radioattivi**

CAPITOLO XI ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Art. 101 – Esumazioni ordinarie**
- Art. 102 – Esumazioni straordinarie**
- Art. 103 – Tempi di mineralizzazione**
- Art. 104 – Rinvenimento resti ed oggetti**
- Art. 105 – Rifiuti attività cimiteriale**
- Art. 106 – Divieto di apertura feretri**
- Art. 107 – Estumulazioni**
- Art. 108 – Ordine di esumazione**
- Art. 109 – Verbale di estumulazione**
- Art. 110 – Esumazione di salma morta per malattia infettiva contagiosa**
- Art. 111 – Tempi e modalità di esumazione o di estumulazione**
- Art. 112 – Divieto operazioni su salme**

CAPITOLO XII ESECUZIONE LAVORI NEL CIMITERO

- Art. 113 – Obblighi imprese appaltatrici**
- Art. 114 – Esecuzione lavori privati**
- Art. 115 – Accertamento lavori eseguiti**
- Art. 116 – Lavori appaltati dal Comune**
- Art. 117 – Deposito materiali**
- Art. 118 – Uso di mezzi e macchinari**
- Art. 119 – Materiali di scarto**
- Art. 120 – Orario dei lavori**

CAPITIOLO XIII ILLUMINAZIONE VOTIVA

- Art. 121 – Illuminazione elettrica votiva**
- Art. 122 – Tariffe**

CAPITOLO XIV NORME GENERALI DI VIGILANZA

- Art. 123 – Sepolture private fuori dal cimitero**
- Art. 124 – Applicabilità della tassa di concessione**
- Art. 125 – Gestione del cimitero**
- Art. 126 – Orario**
- Art. 127 – Divieti di ingresso**

- Art. 128 – Mantenimento viali e parchi comuni.**
- Art. 129 – Cura delle tombe**
- Art. 130 – Divieto asportazione oggetti**
- Art. 131 – Danni alle strutture cimiteriali**
- Art. 132 – Presenza alle esumazioni straordinarie**
- Art. 133 – Comportamento dei visitatori al cimitero**
- Art. 134 – Custodia**
- Art. 135 – Incarichi specifici del custode**
- Art. 136 – Mansioni del custode**
- Art. 137 – Divisa e contegno**

CAPITOLO XV CONTRAVVENZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 138 – Sanzioni amministrative pecuniarie**
- Art. 139 – Esecutività**

CAPITOLO I
AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 –

La presente normativa disciplina il servizio cimiteriale del Comune di Cornate d'Adda in attuazione al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. del 10 settembre 1990 n. 285 che si richiama per quanto non espressamente disciplinato.

Art. 2 –

Le norme Comunali precedentemente in vigore devono intendersi abrogate dall'entrata in vigore della presente disciplina.

CAPITOLO II

COMUNICAZIONE E REGISTRAZIONE DATI MORTALITA'

Art. 3 – Comunicazione dati

Il Comune conserva e tiene aggiornato l'elenco dei deceduti nell'anno.

Art. 4 – Schede di morte

Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.

Il Sindaco è tenuto alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici e delle autopsie al fine di rettificare la scheda di morte.

Quando si accerta quale causa di morte una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 T.U.L.S. approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265 e successive modifiche.

Art. 5 – Certificazioni

Le certificazioni e gli accertamenti del servizio cimiteriale ed eventuali prestazioni medico-legali sono attribuite all'U.S.S.L. che ne assicura l'attuazione e svolgimento tramite gli operatori del competente servizio.

Art. 6 – Prestazioni a privati

Le prestazioni di cui all'articolo 5 rese nell'interesse di privati e salvo diversa specifica disciplina, comportano a carico degli interessati l'onere di una tariffa stabilita nel rispetto della normativa vigente. Le tariffe vengono rimosse dagli appositi uffici amministrativi dell'U.S.S.L. e nulla è dovuto direttamente ai sanitari accertatori.

CAPITOLO III

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTI DEI DECESSI

Art. 7 – Denuncia di morte

I familiari, un eventuale loro delegato, i direttori di Istituti, di Ospedali e di qualunque altra collettività di persone conviventi, devono denunciare all'Ufficio dello Stato Civile ogni caso di morte che si verifichi fra coloro che ne fanno parte, il più presto possibile e non più tardi delle 24 ore dal decesso.

All'atto della denuncia devono essere indicate esattamente l'ora in cui avvenne il decesso e fornite tutte le notizie in merito ai dati anagrafici del deceduto (cognome, nome, data e luogo di nascita, stato civile, residenza) di cui ai moduli forniti dall'Istituto Centrale di Statistica.

Art. 8 – Informazione di morte

All'infuori dei casi contemplati dall'articolo precedente, chiunque ha notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso avvenuto in persona priva di assistenza, è tenuto ad informare il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza, aggiungendo quelle notizie che potessero giovare per stabilire le cause di morte.

Art. 9 – Morte sul suolo pubblico

Nei casi di morte sul suolo pubblico, quando per il breve tempo trascorso o per mancanza di caratteri assodati di morte, essa non possa ritenersi certa, il corpo sarà trasportato al deposito di osservazione del cimitero.

Quando invece la morte possa essere accertata tempestivamente, il trasporto potrà farsi direttamente all'obitorio del cimitero a meno che non vi sia sospetto di reato, nel qual caso il corpo non potrà essere rimosso che dopo la visita giudiziaria.

Art. 10 – Doveri del medico

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 103 T.U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, lettera a), gli esercenti la professione di medico devono in ogni caso di morte di persona da essi assistita, denunciare al Sindaco la malattia che secondo la loro scienza e coscienza ne è stata la causa.

La denuncia della causa di morte, di cui al comma precedente, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda stabilita dal Ministero per la Sanità di intesa con l'Istituto Centrale di Statistica.

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'articolo 365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

L'obbligo di denunciare la causa riconosciuta della morte all'Ufficiale di Stato Civile è previsto anche per i medici incaricati dall'Autorità Giudiziaria di eseguire le autopsie o effettuare i riscontri diagnostici.

Nel caso di morte di persone a cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'articolo 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964 n. 185 e si devono osservare a seconda che si tratti di autopsia, di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria le disposizioni contenute negli articoli 39 e 45 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia di causa di morte della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo, nominato dall'U.S.S.L. competente.

Art. 11 – Morte per malattia infettiva

Nel caso di morte per malattia infettiva, compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune deve darne informazione immediatamente all'U.S.S.L. dove è avvenuto il decesso.

Art. 12 – Rinvenimento di cadaveri o parti

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco che ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza ed alla U.S.S.L. competente per territorio.

Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, l'U.S.S.L., incarica dell'esame del materiale rinvenuto, il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria perché questa rilasci il nulla-osta per la sepoltura.

L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.

Art. 13 – Intervento medico necroscopo

Ricevuta la denuncia di un decesso verificatosi nel Comune, il Sindaco richiede al Coordinatore Sanitario dell'U.S.S.L. l'intervento del medico necroscopo.

La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo gli articoli 8, 9 e 10 del Regolamento di Polizia Mortuaria 10 settembre 1990, n. 285 e comunque non dopo le 30 ore.

Il medico necroscopo accerta la morte e redige l'apposito certificato previsto dall'art. 141 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 sull'ordinamento dello Stato Civile.

Art. 14 – Nati morti

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 sull'ordinamento dello Stato Civile, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli da 1 a 6 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi, indicati dall'art. 7 – comma 2 e 3 del D.P.R. citato, gli interessati sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione o estrazione del feto, domanda di seppellimento all'U.S.S.L. accompagnata da apposito certificato medico.

Art. 15 – Autorizzazione al trasferimento per sepoltura

Sulla dichiarazione dei medici incaricati di constatare il decesso, quando la morte è accertata e non presumibilmente dovuta a causa delittuosa, il Sindaco o per esso l'Ufficiale di Stato Civile, autorizzerà le pratiche per il trasporto, la sepoltura nel cimitero, per l'imbalsamazione o per la cremazione.

Sono fatti salvi i controlli disposti dal Coordinatore Sanitario dell'U.S.S.L. competente.

Art. 16 – Nulla – osta Autorità Giudiziaria

Sul dubbio che un decesso sia dovuto a causa delittuosa, l'autorizzazione alle pratiche di cui all'articolo precedente sarà subordinata al nulla - osta dell'Autorità Giudiziaria.

In questa ipotesi, la salma sarà lasciata in luogo e nella posizione in cui si trova, coperta con un telo, fino a che l'Autorità stessa non avrà date le opportune disposizioni.

Art. 17 – Operazioni chirurgiche

Per la inumazione di parti di corpo umano asportate a seguito di operazioni chirurgiche, è sufficiente la richiesta dettagliata e circostanziata al Sindaco che provvederà per l'inumazione facendo redigere apposito verbale da depositare agli atti con l'indicazione del preciso luogo del seppellimento nel cimitero.

Art.18 – Resti fetali

I medici e le ostetriche hanno pure l'obbligo di notificare allo Stato Civile i resti fetali espulsi dopo il 6° mese di gravidanza ed i nati morti dopo il 7° mese fino al termine della gestione.

Nella dichiarazione verrà indicata l'età di vita intra-uterina, il sesso se riconoscibile, e le cause certe o probabili della morte del feto e quelle dell'aborto. Nel cimitero si dovrà riservare uno spazio per il seppellimento dei prodotti del concepimento dopo il quarto mese e dei nati morti.

Art. 19 – Riscontro diagnostico

I cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, sono sottoposti al riscontro diagnostico secondo le norme della legge 15 febbraio 1961, n. 83.

Allo stesso riscontro sono sottoposti i cadaveri delle persone decedute negli ospedali civili o militari, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o curanti lo dispongono per il controllo della diagnosi o per chiarimento di quesiti clinico-scientifici.

Il Coordinatore Sanitario dell'U.S.S.L. può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulle cause di morte.

Il riscontro diagnostico è eseguito, alla presenza del primario o del medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie e negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitarne mutilazioni o dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.

Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.

Restano salvi i poteri dell'Autorità Giudiziaria nei casi di competenza.

Art. 20 – Radioattività

I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge aventi materie di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica del personale operatore ai sensi degli articoli 9, 69, 74 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

Art. 21 – Comunicazione riscontro diagnostico

I risultati dei riscontri diagnostici devono essere comunicati dal direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura al Sindaco per eventuale rettifica, da parte dell'U.S.S.L., della scheda di morte contemplata dall'art. 4.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del Testo Unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il direttore sanitario deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

CAPITOLO IV

PERIODI DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 22 – Periodo di osservazione

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa né essere sottoposto ad autopsia, imbalsamazione, e trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo abbia accertato la morte mediante l'ausilio di apparecchi e strumenti.

Sono fatte salve le disposizioni sui trapianti d'organo (legge 644/75).

Art. 23 – Morte improvvisa

Nei casi di morte improvvisa, e in caso in cui sussista il dubbio di morte apparente, l'osservazione dovrà essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

Art. 24 – Malattia infettiva riduzione del periodo di osservazione

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, od altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Coordinatore Sanitario dell'U.S.S.L., il Sindaco può ridurre il tempo di osservazione nel luogo del decesso o nell'apposita camera mortuaria a meno di 24 ore.

Potrà disporre anche il trasporto urgente in apposito carro chiuso alla camera mortuaria del cimitero per il periodo di osservazione di legge, ordinando la disinfezione dei locali di abitazione del defunto.

Art. 25 – Manifestazioni di vita

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Il Coordinatore Sanitario dell'U.S.S.L. adotta le misure sanitarie necessarie nel caso di deceduti per malattia infettiva diffusiva di cui all'elenco del Ministero della Sanità.

Art. 26 – Locale per osservazione salme

Nell'apposito locale del cimitero previsto dall'articolo 12 D.P.R. 285/90, possono riceversi e tenersi in osservazione le salme:

- a) di persone morte in abitazioni inadatte nelle quali sia pericoloso il mantenimento per il periodo di osservazione prescritto;
- b) di persone morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o luogo pubblico;
- c) di ignoti, di cui debba farsi esposizione al pubblico per riconoscimento.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi, deve avere luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'U.S.S.L. in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'articolo 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, numero 185.

I cadaveri di cui alle lettere a) e b) potranno essere assistiti, fatte salve le misure cautelative prescritte dall'U.S.S.L.

In mancanza di assistenza da parte dei parenti o di altri interessati dovrà essere disposta la sorveglianza.

Art. 27 – Funzioni obitoriali

Il Comune dispone di un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:

- a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
- b) deposito per periodo indefinito a disposizione dell'Autorità Giudiziaria;
- c) deposito riscontro diagnostico o autopsia.

Art. 28 – Obitorio

Il Comune può istituire i depositi di osservazione e gli obitori sia nell'ambito del cimitero o presso ospedali od altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

Art. 29 – Celle frigorifere

Spetta all'U.S.S.L. individuare gli obitori ed i depositi di osservazione che debbano essere dotati di celle frigorifere. Al loro allestimento ed esercizio provvede il Comune cui l'obitorio ed il deposito di osservazione appartengono.

CAPITOLO V

DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI

Art. 30 – Rimozione del cadavere

Trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 22 e seguenti del presente Regolamento, il cadavere può essere rimosso per la deposizione nel feretro.

Art. 31 – Predisposizione di feretro

Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto.

Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito o almeno decentemente avvolto in un lenzuolo.

Art. 32 – Predisposizione del feretro in caso di morte per malattia infettiva-diffusiva

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria.

Art. 33 – misure protettive per radioattività

Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, l'U.S.S.L. competente dispone le necessarie misure protettive per evitare la contaminazione ambientale.

Art. 34 – Deposizione feretri per inumazione e tumulazione

I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione devono essere di legno dolce (abete o pioppo). Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a mm. 20.

Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

Per le tumulazioni, anche se temporaneamente in tombe o cappelle private, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 millimetri se di zinco, a 1,5 se di piombo saldato a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di quattro centimetri.

Tra la cassa di legno e quella di zinco, sul fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.

CAPITOLO VI TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 35 – Trasporto dei cadaveri

Nel territorio del Comune il servizio trasporti funebri è esercitato con diritto di privativa, ai sensi dell'articolo 1 del T.U. 15 ottobre 1925 n. 2578 e dell'articolo 16 della D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

Il servizio è affidato facoltativamente in appalto secondo le modalità fissate nell'apposito capitolato.

Da parte dei privati, fatto salvo il soggetto di cui sopra, non può essere eseguito alcun trasporto di feretri con salme, sia in funzione di funerale, sia per trasporto diretto senza corteo, al cimitero o all'obitorio.

La U.S.S.L. vigila e controlla il servizio di trasporto e ne riferisce annualmente al Sindaco.

Art. 36 – Eccezione al diritto di esclusiva

Le Amministrazioni militari, le Confraternite, e le Congregazioni possono effettuare il trasporto di salme, rispettivamente di militari e di propri membri, osservando le disposizioni d'ordine generale in materia.

Art. 37 – Trasporto nel territorio comunale

Il trasporto di un cadavere di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori del Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

Art. 38 – Trasporto morti sul suolo pubblico

I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti negli stabilimenti o lungo la via, per infortunio o altra causa, devono essere trasportati al deposito di osservazione del cimitero garantendo che l'addetto comunale possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.

Art. 39 – Prescrizioni

Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui al primo capoverso dell'art. 32, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 37, può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso, e con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal Coordinatore dell'U.S.S.L.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti nel successivo articolo quando si tratti di malattie infettive diffuse di cui all'elenco citato nel primo capoverso.

Art. 40 – Cortei funebri

I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dalla abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

Art. 41 – Soste dei cortei

I cortei funebri non debbono, di regola, far soste lungo la strada, né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

Il Sindaco, di volta in volta, su richiesta degli interessati può autorizzare il luogo e la modalità per la sosta di cadaveri in transito.

Art. 42 – Trasporto per cremazione

Il trasporto di un cadavere in altro Comune per essere cremato e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente articolo 37 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

Art. 43 – Trasporto fuori Comune o all'Estero

Per il trasporto all'estero, o dall'estero o da Comune a Comune, ond'essere inumate, tumulate o cremate, le salme dovranno essere racchiuse in duplice cassa, l'ulna di legno e l'altra di metallo ed essere osservate scrupolosamente anche per quanto riguarda il confezionamento del feretro, le disposizioni dell'art. 30 del D.P.R. 285/90.

Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc di formalina F.U.

Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le quarantotto ore dal decesso.

Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Art. 44 – Impiego della sola cassa di legno per trasporto fuori Comune

Può essere impiegata la sola cassa di legno per il trasporto da un Comune ad un altro comune che disti non più di 100 km., salvo il caso di trasporto di morti per le malattie infettive-diffusive e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre.

Art. 45 – Deroche per casse di materiali diversi

L'autorizzazione all'uso di casse di materiali diversi, per il trasporto di salme da Comune a Comune, anche su richiesta degli interessati, spetta al Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità.

Art. 46 – Decreto di autorizzazione al trasporto

L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori dal Comune deve essere munito del decreto di autorizzazione del Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso.

Art. 47 – Trasporto fuori Comune

Preparato il feretro, il trasporto fuori Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

Art. 48 – Trasporto di salme Stati diversi

Per il trasporto di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1° luglio 1937, n. 1379, che prevede il rilascio del passaporto mortuario si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285.

Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n. 1055.

Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata convenzione di Berlino, si fa riferimento agli articoli 28 e 29 del citato D.P.R. 10.9.1990, n. 285.

Art. 49 – Feretro proveniente da altro Comune

Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al custode il permesso di seppellimento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole della Autorità Sanitaria competente rispetto alla provenienza.

Art. 50 – Transito convoglio funebre

Tanto nel caso dell'articolo precedente, quanto per il fatto che un feretro, debba attraversare in transito il territorio comunale il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto è possibile, percorrere la strada più corta.

Art. 51 – Trasporto di salme per ragioni scientifiche

Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 52 – Trasporto resti mortali

IL trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli artt. 37 e 48 precedenti non è soggetto ad alcune delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili, debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata e recante il nome ed il cognome del defunto.

Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

Art. 53 – Disposizioni

Il Regolamento per il servizio dei trasporti funebri, approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 5.1.1968, si intende abrogato dall'entrata in vigore della presente normativa.

CAPITOLO VII
DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI
E NORME TECNICO – COSTRUTTIVE

Art. 54 – Cimitero

Il cimitero dispone un reparto a sistema di inumazione.

E' ammessa la costituzione in consorzio fra Comuni per l'esercizio di un unico cimitero soltanto quando siano contermini in tal caso le spese di impianto e di manutenzione sono ripartite fra i Comuni consorziati in ragione della loro popolazione.

Art. 55 – Cadaveri ricevuti al cimitero

Nel cimitero sono ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) i cadaveri delle persone decedute fuori del Comune dopo il 1° gennaio 2009 ma aventi avuto in esso, durante la vita, la loro residenza;
 - c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso ma aventi diritto ad una sepoltura privata di famiglia, nel cimitero; (parenti tra i quali ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado, i fratelli e le sorelle, il coniuge, gli affini etc.);
 - d) i nati morti di cui all'art. 14 e i prodotti del concepimento;
 - e) i resti mortali delle persone sopra elencate;
 - f) I cadaveri delle persone morte fuori dal Comune la cui ultima residenza era fissata presso un Istituto di cura dove erano ricoverati e purché precedentemente risultassero residenti nel comune di Cornate d'Adda.
- In ciascuno dei cimiteri di Colnago, Cornate d'Adda e Porto d'Adda esiste una cappella civica composta da loculi ed ossari, essi sono destinati alla tumulazione dei resti mortali di coloro che, residenti o non residenti, abbiano svolto la loro opera al servizio della nostra comunità ed abbiano acquisito meriti indiscussi agli occhi della cittadinanza;
 - La decisione di tumulazione nella cappella civica verrà presa dal Sindaco, dopo aver acquisito il parere dei capigruppo presenti in Consiglio Comunale.

Art. 56 – Vigilanza e controllo

La vigilanza del cimitero spetta al Sindaco.

Il Coordinatore Sanitario dell'U.S.S.L. controlla il funzionamento del cimitero proponendo, se del caso, al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare un regolare servizio.

Art. 57 – Custodia

Al Cimitero è assicurato un servizio di custodia.

Il custode è tenuto a ritirare e conservare presso di sé l'autorizzazione per la sepoltura, a effettuare le iscrizioni e tenere i registri nei modi previsti dall'art. 53 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 58 – Registri

L'esibizione dei registri è obbligatoria a richiesta del Sindaco.

Un esemplare del registro, a fine anno, è consegnato all'archivio comunale, l'altro è conservato dal custode.

Art. 59 – Accettazione salme

Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero per essere inumato o tumulato, se non sia accompagnato dall'autorizzazione scritta rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile a norma dell'art. 141 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238. La medesima autorizzazione è necessaria per le parti di cadavere ed ossa umane contemplate all'art. 37.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete, di quelli inferiori alle 20 settimane a richiesta dei genitori, nonché dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intra-uterina, non dichiarati come nati morti all'Ufficiale di Stato Civile, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dal Coordinatore Sanitario dell'U.S.S.L..

Nei casi da ultimo descritti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'interruzione della gravidanza, domanda di seppellimento al Coordinatore Sanitario dell'U.S.S.L., accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione del feto.

Art. 60 – Obbligo di registrazione

Il custode, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'articolo 60, ed inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare:

- 1) le inumazioni che vengono eseguite precisando il nome, cognome, paternità, età, luogo di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'articolo 60, l'anno, il giorno, e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine del permesso di seppellimento;
- 2) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
- 3) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito nelle ceneri in cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
- 4) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, etc.

Art. 61 – Composizione del cimitero

Il cimitero si compone:

- a) di fosse comuni;
- b) di tombe di famiglia;
- c) di tombe o loculi individuali (colombari);
- d) di cappelle;
- e) di ossari individuali per resti mortali;
- f) altre varie strutture previste dal D.P.R. 285/90.

Art. 62 – Planimetria del cimitero

Gli uffici comunali sono dotati di una planimetria scala 1 : 500 dei cimiteri esistenti nel territorio del Comune, estesa anche alle zone circostanti comprendendo anche le relative zone di rispetto cimiteriale, da aggiornarsi periodicamente indicando i nominativi dei nuovi concessionari.

Art. 63 – Costruzione o ampliamento del cimitero

I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi, sono deliberati dal Consiglio Comunale dopo l'iter procedurale previsto dagli artt. 55 e 56 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

Art. 64 – Fascia di rispetto cimiteriale

Il cimitero deve essere isolato dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'art. 338 T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27.7.1934, n. 1265 e successive modificazioni.

Nell'ampliamento del cimitero l'ampiezza della fascia di rispetto non può essere inferiore a cinquanta metri dai centri abitati.

Nella fascia di rispetto non possono essere costruiti nuovi edifici né ampliati quelli esistenti.

Art. 65 – Campi di inumazione

Nel cimitero è prevista una superficie di terreno, destinata a campo di inumazione.

Tale area è determinata ai sensi dell'articolo 58, 2° comma, e art. 59 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 66 – Approvvigionamento e dotazione cimiteriale

Il cimitero deve disporre:

- a) di acqua potabile e servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto al cimitero;
- b) di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche;
- c) di muro o di altra idonea recinzione avente un'altezza non inferiore a metri 2,50 dal piano esterno di campagna.

Art. 67 – Monumenti e rivestimenti lapidei

Per monumenti si intendono tutti gli elementi che concorrono all'abbellimento delle sepolture (sculture, lapidi, rivestimenti etc.).

I monumenti devono essere contenuti nelle misure minime necessarie al completo rivestimento del manufatto, per un'altezza massima di 1,20 metri.

Nei campi comuni ad inumazione è ammessa la posa di una tomba composta da un bordo perimetrale di 8 cm. con altezza 8 cm. fuori terra a delimitazione di uno spazio contenuto nelle misure di 60 cm. per 160 cm.. All'interno del perimetro è ammessa la posa da un lato di una stele di base 60 cm. e altezza 75 cm. fuori terra e di spessore 8 cm., e dall'altro lato un piano di 20 cm. di larghezza e 44 cm. di lunghezza con inserito un vaso porta fiori. Lo spazio interno risultante verrà completato con ghiaietto chiaro o manto verde.

Il Comune, previa diffida agli aventi titolo anche a mezzo di pubbliche affissioni, può provvedere alla rimozione di manufatti abbandonati, in cattivo stato di conservazione o pericolanti.

Art. 68 – Camera mortuaria ed obitorio

Il cimitero dispone di una camera mortuaria coincidente con il deposito di osservazione per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.

Il corpo deve essere posto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e sottoposto a sorveglianza.

La camera mortuaria deve rispondere ai requisiti costruttivi e funzionali previsti dagli articoli 64 e 65 D.P.R. 285/90.

La sala per le autopsie deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria oltre a quelli di cui all'art. 66, comma 2° del D.P.R. citato.

Art. 69 – Ossario

Il cimitero dispone di un ossario consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni che si trovino in condizioni di completa mineralizzazione tanto da essere raccolte in cassette ossario previo parere del Coordinatore Sanitario dell'U.S.S.L.

L'ossario deve essere costruito in modo da impedire al pubblico la vista delle ossa.

CAPITOLO VIII INUMAZIONI

Art. 70 – Idoneità campi di inumazioni

Il cimitero ha campi destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità, in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda idrica.

Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Art. 71 – Cippi cimiteriali

Ogni fossa nei campi d'inumazione deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente.

Su tale cippo, a cura del Comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e cognome e della data di nascita e morte del defunto.

Art. 72 – Tecnica di escavazione e colmatare fosse

Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 73 – Caratteristiche tecniche delle fosse

Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (a m. 2) una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.

I vialetti fra le fosse per inumazione debbono realizzarsi come previsto dall'art. 72, 2° comma del D.P.R. 285/90.

Art. 74 – Inumazione con casse di legno

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 75 – Caratteristiche delle casse di legno

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse in metallo o di altro materiale non biodegradabile.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm 2.

Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura presa.

Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con buon mastice.

Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.

Le pareti laterali della cassa dovranno esser saldamente congiunte tra loro con collante di sicurezza e duratura presa.

E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione dei dati anagrafici e di morte del defunto.

Art. 76 – Inumazione

Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde a braccia o mediante mezzo meccanico sicuro. Deposito il feretro nella fossa questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art. 73.

Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.

E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti ornamenti preziosi, etc.

Art. 77 – Ornamento delle tombe

Tanto sulle sepolture private, quanto sulle tombe nei campi, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché con le radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno occupare che soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m. 1,10. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito del Comune. In caso di inadempienza, si provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento, con accredito della spesa al soggetto inadempiente. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

TITOLO IX
SEPOLTURE PRIVATE – TUMULAZIONI

Art. 78 – Sepolture private

Il Comune può porre, a disposizione dei privati:

- a) aree per tombe di famiglia o cappelle;
- b) tombe o loculi individuali (colombari);
- c) ossario per la raccolta dei resti mortali individuali.

L'assegnazione dovrà avvenire in rigoroso ordine progressivo, tenendo conto del numero di posti richiesti.

In caso di più domande relative alla stessa area si darà precedenza al concessionario uscente, a condizione che la domanda sia presentata nel termine di 180 gg. dalla decadenza.

Art. 79 – Salme destinate alla tumulazione

Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 79, devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui agli artt. 30 e 31 del D.P.R. 285/90.

Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con i dati anagrafici e la data di morte del defunto.

Art. 80 – Tasse di concessione

Le tasse di concessioni riguardanti le tumulazioni di cui all'articolo precedente, sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 81 – Spese di manutenzione

Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, loculi ed ossari sono, in solido, a carico dei privati concessionari.

Art. 82 – Modalità costruttiva e diritto d'uso delle sepolture private

I loculi sono capaci di un solo feretro e devono essere costruiti con le modalità e caratteristiche di cui all'articolo 76 del D.P.R. 285/90 secondo le seguenti modalità organizzative:

- richiesta di autorizzazione edilizia per l'esecuzione delle opere murarie;
- comunicazione per l'installazione di monumenti e lapidi.

L'ufficio Tecnico Comunale verificherà i punti fissi di allineamento.

Le opere realizzate potranno essere utilizzate solo previa certificazione di idoneità rilasciata al Sindaco da parte dell'USSL e dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 83 – Tumulazioni temporanee

Può essere consentita la tumulazione temporanea di salma secondo le disponibilità cimiteriali quando il Comune sia sprovvisto di loculi cimiteriali o il richiedente, già concessionario di area per la costruzione di tomba o cappella, non abbia ancora realizzato l'opera.

La tumulazione definitiva dovrà comunque avvenire al momento della disponibilità dei loculi comunali e non oltre due anni dalla concessione dell'area per la costruzione della tomba o della cappella.

Art. 84 – Ornamenti e decorazioni loculi

Le lampade votive, le decorazioni, gli abbellimenti e le iscrizioni da apporsi sulle lapidi dei loculi od ossari non potranno essere eseguite se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune, fatta salva la possibilità per l'Ente di affidare, secondo la normativa vigente, ad un'impresa autorizzata l'esecuzione delle opere di cui trattasi.

Art. 85 – Area cimiteriale

Le costruzioni potranno essere eseguite anche direttamente dai privati a seguito di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco, nel rispetto delle norme di cui al D.P.R. 285/1990, con conseguente rilascio al Sindaco della certificazione di idoneità del Coordinatore Sanitario dell'US.S.L..

All'atto della approvazione del progetto sottoposto dal privato al competente Ufficio Comunale, per il rilascio della dovuta autorizzazione, deve essere definito il numero delle salme che possano essere accolte nel sepolcro.

Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

Ad opera finita e prima dell'uso dette tombe devono essere collaudate dal Comune.

Art. 86 – Autorizzazione delle opere nel cimitero

Nessuna opera, di qualunque entità, può essere intrapresa nel cimitero se sprovvista dell'autorizzazione scritta dell'Amministrazione Comunale e nessuna impresa o privato può operare senza detta autorizzazione. Tutti i servizi cimiteriali di sepoltura, esumazione, estumulazione e tutte le opere ad essi collegate, possono essere svolti dal Comune con le seguenti modalità:

- in economia, con personale del Comune;
- in appalto, con affidamento a ditta esterna;
- in concessione, con mantenimento in capo al Comune, della piena potestà in materia di tariffe.

Nel caso di sepolture in tombe private, la proprietà dovrà provvedere a propria cura e spese alle opere murarie e da marmista. Le ditte dovranno preventivamente essere autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

Art. 87 – Forma della concessione

La concessione delle tombe, loculi individuali (colombari), ossari, cappelle, deve risultare da regolare atto scritto nelle forme di legge a spese del concessionario ed è prevista, di norma, a favore dei familiari del defunto avente i requisiti previsti dall'art. 55.

Art. 88 – Concessioni

La concessione di tombe, loculi individuali (colombari), di tombe di famiglia, di cappelle, cinerari e di ossari hanno durata:

- trentennale (loculi individuali-colombari)
 - quarantennale (cinerari ed ossari)
 - settantacinquennale (tombe di famiglia)
 - novantanovenale (cappelle)
- a partire dalla data di rilascio della concessione;

Scaduto tale periodo, la Giunta provvederà ad apposita deliberazione, resa pubblica mediante affissioni, della scadenza delle concessioni e delle azioni che verranno intraprese.

Potrà essere eventualmente ammesso, un solo prolungamento della concessione per una durata tale da consentire il raggiungimento del periodo minimo di sepoltura di 20 anni per l'ultima tumulazione. Il

prolungamento della concessione avverrà previo pagamento della somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza, calcolata proporzionalmente alla durata concessa.

Se gli interessati non ne avranno fatto formale richiesta all'Amministrazione Comunale, i monumenti ed i segni funebri posti sulle sepolture cadranno nella libera disponibilità del Comune.

Il Comune provvederà ad avvisare gli interessati della scadenza di cui sopra nel corso dell'ultimo anno di concessione, a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento. L'avviso dovrà restare in pubblicazione per un periodo non inferiore a 90 giorni.

Art. 89 – Decadenza perpetuità

La richiesta di aggiunta loculi in tombe di famiglia e cappelle a concessione perpetua, comporta il rilascio di nuova concessione con la conseguente perdita della perpetuità.

Art. 90 – Successione

Il diritto a succedere è previsto solo nel caso di concessione di tombe di famiglia o di cappelle e comunque entro il limite di durata della concessione.

La successione non interrompe il decorso della durata della concessione.

Art. 91 – Avviso di recupero di cappelle, tombe e loculi (colombari)

Avviso murale di cui all'articolo 90, deve essere affisso in più parti del cimitero per la durata minima di sei mesi, compresa la festività dei morti indicando:

- a) contrassegno o stampigliatura che il Comune ha apposto, in modo ben visibile, sulle cappelle, tombe, loculi (colombari) e ossari soggetti a recupero;
- b) l'avvertenza che i resti mortali, al momento del recupero saranno traslati nell'ossario comune, salvo diversa destinazione indicata dagli aventi titolo;

Art. 92 – Revoca di concessione

Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente superiore a 99 anni, rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. 10 febbraio 1975, n. 803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza di cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto dagli artt. 96 e seguenti del D.P.R. 285/90.

Art. 93 – Rinuncia concessione

Qualora, successivamente al rilascio della concessione cimiteriale, il privato titolare della concessione stessa, rinunci all'assegnazione del posto assegnato (loculo/ossario/cinerario), per lo spostamento in altro cimitero o luogo fuori dal territorio comunale, oppure in altra sepoltura privata all'interno del cimitero, l'Amministrazione non dovrà provvedere ad alcun rimborso;

CAPITOLO X

CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE

Art. 94 – Cremazioni

Per quanto attiene alla disciplina in materia di cremazioni si applicano le disposizioni di cui agli articoli 78, 79, 80 e 81 del D.P.R. n. 285 del 10.9.1993.

Non disponendo il Comune di un forno crematorio, la cremazione dovrà avvenire, di regola, presso il più vicino cimitero che disponga di crematorio o presso quello del capoluogo di Provincia.

Le spese relative al servizio di cremazione sono regolate dalle disposizioni di legge in vigore al momento della cremazione. La gratuità del servizio è limitata al solo caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari.

Art. 95 – Raccolta delle ceneri

Le urne cinerarie devono portare all'esterno l'indicazione del nome, del cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

Art. 96 – edifici cinerari

Le urne cinerarie verranno raccolte in apposito edificio le cui caratteristiche, da determinarsi in sede progettuale, dovranno ottenere il parere favorevole del Coordinatore Sanitario.

In assenza dell'edificio di cui sopra le urne cinerarie potranno essere ubicate nell'ossario comune.

Art. 97 – Autopsie

Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite dai medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

Art. 98 – Risultati delle autopsie

I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al Coordinatore sanitario dell'U.S.S.L. per l'eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'articolo 4 del presente Regolamento.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva diffusiva il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al Coordinatore dell'U.S.S.L. ed essa varrà come denuncia ai sensi dell'articolo 254 del T.U. delle leggi sanitarie 2.7.1934, n. 1265.

Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite seguendo le prescrizioni di cui al precedente art. 38 del D.P.R. 285/90.

Quando, nel corso di una autopsia non ordinata dall'Autorità Giudiziaria, si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità Giudiziaria.

Art. 99 – Imbalsamazioni

I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo del Coordinatore sanitario dell'U.S.S.L., da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:

- a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
- b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

Il trattamento antiputrefattivo è eseguito a norma dell'art. 32 del D.P.R. 285/90, trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 22, 23, 24, 25 del presente regolamento.

Art. 100 – Imbalsamazione cadaveri radioattivi

L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuato osservando le prescrizioni di leggi vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori ai sensi degli articoli 9 e 69 del D.P.R. 185 del 13 febbraio 1964.

CAPITOLO XI

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 101 – Esumazioni ordinarie

Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie. Le prime si fanno quando è trascorso almeno un ventennio dalla data della inumazione o dalla scadenza della concessione se trattasi di sepoltura privata, salva richiesta di esumazione anticipata, comunque trascorsi 10 anni, avanzata dalla famiglia.

Le fosse liberate dai resti del feretro si utilizzano per nuove inumazioni, provvedendo se del caso alla correzione del terreno.

Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco, seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupati.

Art. 102 – Esumazioni straordinarie

Sono esumazioni straordinarie quelle effettuate qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, per ordine dell’Autorità Giudiziaria per indagini nell’interesse della giustizia o quelle per trasportare il cadavere in altre sepolture o per essere cremato.

Art. 103 – Tempi di mineralizzazione

Spetta al Ministero della Sanità, qualora con il turno di rotazione decennale vi sia stata incompleta mineralizzazione del cadavere, prolungare detto periodo. Per contro per terreni in cui si ha la mineralizzazione del cadavere in minor tempo, il Ministero della Sanità sentito il Consiglio Superiore della Sanità può autorizzare l’abbreviazione del turno di rotazione che, comunque, non può essere inferiore a cinque anni.

Art. 104 – Rinvenimento resti ed oggetti

Nell’escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvergono dovranno essere raccolte e depositate nell’ossario del Comune, sempreché coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccogliere per depositarle in sepolture private da essi acquistate all’interno del cimitero.

In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco a mente dell’art. 52 del Regolamento.

Le lapidi, i cippi etc. devono essere ritirati dal custode del cimitero.

Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà utilizzarli nelle costruzioni o restauri del cimitero stesso.

Le monete, le pietre preziose ed in generale le cose di valore che venissero rinvenute, saranno consegnate all’Ufficio comunale per essere restituite alla famiglia che ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.

Art. 105 – Rifiuti attività cimiteriale

I rifiuti risultanti dall’attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui devono seguire la normativa per lo smaltimento.

Continuano ad applicarsi le disposizioni impartite con circolare – Settore Sanità ed Igiene – Servizio Igiene Pubblica – n. 21/san. 89 limitatamente alle parti compatibili con la presente nuova disciplina.

Art. 106 – Divieto di apertura feretri

Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione e 30 anni per quelle a tumulazioni, è vietata l’apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo – previa autorizzazione del Sindaco – le disposizioni dell’Autorità Giudiziaria.

Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione e anch'esse sono regolate dal Sindaco. Le estumulazioni e la raccolta dei resti mortali possono essere effettuate anche dopo i vent'anni dalla tumulazione se richiesto dalla famiglia.

Nel caso in cui il processo di mineralizzazione del cadavere non sia avvenuto in modo completo, i familiari richiedenti provvederanno alla cremazione dei resti mortali a proprie cure e spese o ad altre possibilità previste dalle vigenti disposizioni di legge;

I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati per un periodo minimo di 5 anni dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, quando questa non sia già avvenuta in modo completo.

Art. 107 – Estumulazioni

Per le estumulazioni si osservano le norme di cui all'art. 86 del D.P.R. 285/90 e, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'art. 102 del presente Regolamento.

Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno l'estumulazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il Coordinatore Sanitario dell'U.S.S.L. constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Qualora il Coordinatore dell'U.S.S.L. constati la non perfetta tenuta del feretro, può egualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro. Anche per le estumulazioni valgono le norme di cui all'art. 106.

Art. 108 – Ordine di esumazione

Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità Giudiziaria e le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare possono essere autorizzate dal Sindaco. Devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore Sanitario dell'U.S.S.L. e dell'incaricato del servizio di custodia.

Il cadavere sarà trasferito nella sala autopsia a cura del custode del cimitero, osservando tutte le norme che potessero essere suggerite dalla predetta Autorità Giudiziaria e quelle dell'Autorità Sanitaria a tutela dell'igiene.

Art. 109 – Verbale di estumulazione

Dell'operazione di estumulazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il custode del cimitero e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio di Stato Civile.

Art. 110 – Esumazione di salma morta per malattia infettiva contagiosa

E' proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che il Coordinatore Sanitario dell'U.S.S.L. abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 111 – Tempi e modalità di esumazione o di estumulazione

Ad eccezione dei casi in cui vengono ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

Per eseguire una esumazione od estumulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di raccogliere solamente ossa, oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.

Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione di sublimato corrosivo al 5 per mille; ciò fatto, e passate le corde sotto di essa questa verrà sollevata con mezzi meccanici.

Esaminata ancora la cassa nel sottofondo se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.

Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, la inumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà pure essere disinfettata coll'acqua di calce, e con soluzione di creolina, e così tutto il terreno circostante ove possa avere avuto contatto il feretro e la terra che la circondava. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto. Tale disinfezione verrà fatta con soluzione di sublimato al 3 per mille. I necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano, dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di eguale tessuto; alle mani porteranno guanti di gomma. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato finito il servizio.

Art. 112 – Divieto operazioni su salme

E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Il custode del cimitero è tenuto a denunciare al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

CAPITOLO XII

ESECUZIONE LAVORI NEL CIMITERO

Art. 113 – Obblighi imprese appaltatrici

I titolari delle imprese appaltatrici di servizi o lavori per conto del Comune e tutto il personale alle loro dipendenze, devono attenersi alle norme disciplinari e tecniche contenute nel presente Regolamento e nei singoli capitolati d'appalto.

Art. 114 – Esecuzione lavori privati

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni di cappelle o tombe di famiglia, che non siano riservate al Comune, le ditte o imprese dovranno versare un deposito cauzionale a titolo di garanzia per eventuali danni a persone o cose del Comune o private, nonché per l'occupazione temporanea di area per ponteggi, steccati, depositi di materiali, consumo acqua, ecc.

L'ammontare di tali depositi dovrà essere stabilito dalla Giunta Comunale con propria deliberazione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Alle ditte ed imprese autorizzate all'esecuzione di lavoro per conto di privati, è vietato svolgere nel cimitero azioni di accaparramento di lavori e di svolgere attività comunque scorrette.

Gli esecutori di lavoro per conto di privati sono responsabili per eventuali danni arrecati a persone o a cose del Comune o di terzi durante l'esecuzione dei lavori.

Art. 115 – Accertamento lavori eseguiti

Il rimborso del deposito di cui all'articolo precedente verrà effettuato al termine dei lavori dopo che:

- sia stata ripristinata ogni manomissione;
- siano stati riparati eventuali danni a monumenti o lapidi, piantagioni, viali, ecc.;
- siano stati liquidati eventuali danni a persone;
- sia stato provveduto al versamento dei corrispettivi per l'occupazione temporanea di area, consumo di acqua, energia elettrica, ecc.

Al termine dei lavori l'Ufficio Tecnico effettuerà un sopralluogo collaudo allo scopo di accertare se l'opera eseguita corrisponda ai requisiti ed alle caratteristiche indicate nel progetto.

In caso di difformità il Comune applicherà nei confronti dei trasgressori le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni per tali inadempienze, previa emanazione di apposita ordinanza del Sindaco nei confronti del concessionario per l'esecuzione delle opere necessarie per rendere la costruzione conforme alle prescrizioni stabilite nelle norme richiamate al comma precedente.

Art. 116 – Lavori appaltati dal Comune

Nella costruzione di tombe o cappelle o loculi la ditta o l'impresa incaricata deve recingere lo spazio assegnato con assito di tavole, costruito a regola d'arte.

E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione dell'Ufficio Comunale, in ogni caso la ditta o l'impresa ha l'obbligo di pulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.

Art. 117 – Deposito materiali

I materiali occorrenti alla esecuzione delle opere devono essere introdotti il più possibile già lavorati e devono essere depositati nello spazio autorizzato.

E' vietato attivare sull'area concessa, laboratori di sgrossamento dei materiali e di costruire baracche.

Per esigenze di servizio, si può ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nel corso dei lavori si farà in modo che, per i giorni festivi, il terreno adiacente la costruzione sia riordinato e sgombrato di terra, sabbia, calce, etc.

Art. 118 – Uso di mezzi e macchinari

I mezzi per il trasporto dei materiali non potranno rimanere nel cimitero che il tempo strettamente necessario per il carico e lo scarico.

Lungo i viali non potranno transitare che i veicoli di larghezza tale da non causare guasti ai cordoni, alle cunette, alle piantagioni, ai documenti o lapidi.

Art. 119 – Materiali di scarto

I materiali di scarto, ad eccezione della terra del cimitero che deve rimanere in loco, devono di volta in volta essere trasportati, a cura e spese dell'esecutore dei lavori, alle discariche o al luogo indicato dall'Ufficio Tecnico Comunale secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando lo spargimento di materiali sul suolo del cimitero o di imbrattare opere.

Art. 120 – Orario dei lavori

Le ditte e imprese e tutti gli esecutori di lavoro nell'interno del cimitero, per costruzione o riparazione di monumenti, di cappelle o loculi, devono osservare l'orario di apertura e chiusura del cimitero, previsto dal presente Regolamento.

E' in ogni caso vietato eseguire i lavori nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche riconosciute dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

Quattro giorni prima della ricorrenza dei defunti e fino a quattro giorni dopo, è vietata l'introduzione e la posa di materiale per opere o anche solo di lapidi o monumenti individuali. Si dovranno in tale periodo sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione di materiali, allo smontaggio di armature e ponti, salvo diversa autorizzazione del Sindaco.

Soltanto per i lavori eseguiti dal comune e dalle Imprese appaltatrici, giustificati da necessità particolari ed inderogabili di servizio, sarà consentito di non sospendere in detto periodo i lavori in corso.

CAPITOLO XIII
ILLUMINAZIONE VOTIVA

Art. 121 – Illuminazione elettrica votiva

Sulle piastre dei loculi individuali (colombari) nonché sulle celle ossario, sulle tombe e nelle cappelle di famiglia è prevista l'illuminazione votiva elettrica.

Il servizio di illuminazione elettrica può essere appaltato a ditta privata.

Art. 122 – Tariffe

La fruizione del servizio di illuminazione elettrica votiva prevede la richiesta di allaccio e il versamento annuale della tariffa determinata dalla Giunta Comunale in relazione ai costi dell'energia elettrica, della manodopera, dei materiali impiegati.

Nel prezzo come sopra individuato sono comprese tutte le spese di esercizio, manutenzione, sorveglianza e cambio delle lampadine rotte.

Le tariffe sono distinte in diritto di allaccio (da pagarsi solo il primo anno) e tariffa di erogazione.

La tariffa di erogazione (o canone) è determinata in forma annuale non frazionabile.

Solo nel caso di domande di allaccio presentate negli ultimi due mesi dell'anno, per le quali non sia possibile perfezionare la pratica prima dell'emissione delle bollette di pagamento, il canone decorrerà dall'anno successivo a quello della domanda.

E' facoltà dell'Amministrazione comunale sospendere l'erogazione del servizio in caso di mancato pagamento del canone.

CAPITOLO XIV

NORME GENERALI DI VIGILANZA

Art. 123 – Sepolture private fuori dal cimitero

Le costruzioni di cappelle private fuori dal cimitero, con i requisiti di cui all'art. 104 del D.P.R. 285/90, sono autorizzate dal Sindaco, previa deliberazione del Consiglio Comunale, sentito il Coordinatore Sanitario dell'U.S.S.L. competente.

Ogni spesa, compresa quella di ispezione tecnica, sarà posta a carico del richiedente al momento dell'autorizzazione alla costruzione.

La tumulazione in dette cappelle è soggetta all'autorizzazione rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile e dal nulla osta del Sindaco che lo rilascia dopo aver accertato che il defunto aveva diritto a ricevere sepoltura in cappella.

Art. 124 – Applicabilità della tassa di concessione

Alle sepolture private fuori dal cimitero, si applica in materia di tassa di concessione, la normativa di cui all'art. 81 del presente regolamento.

Art. 125 – Gestione del cimitero

La manutenzione, l'ordine ed ogni altra attività gestionale del cimitero è affidata al Responsabile al Custode che ne risponde al Sindaco quale organo di vigilanza, mentre il Coordinatore Sanitario garantisce il rispetto delle leggi e dei regolamenti nell'interesse della salute pubblica.

Art. 126 – Orario

Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni della Giunta Comunale rese note all'ingresso del cimitero.

Art. 127 – Divieti di ingresso

Le vetture, le biciclette, le automobili ed in generale qualsiasi veicolo potranno introdursi nel cimitero solo per servizio dello stesso.

E' proibito passare tra i campi comuni ed attraversare le fosse.

Art. 128 – Mantenimento viali e parchi comuni.

Il viale centrale, quelli laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, i campi comuni, la zona delle fosse private, saranno tenuti nel miglior ordine possibile.

Ogni coltivazione, fatto salvo quella dei semplici arbusti sulle sepolture private, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

Art. 129 – Cura delle tombe

E' lasciata alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con special cura le tombe, le lapidi, le croci, i cippi etc.

Nel caso in cui per il tempo e per le intemperie tali costruzioni venissero a cadere o fossero irreparabilmente danneggiate, il custode avvisa il Sindaco che, informate le famiglie darà incarico del ritiro e conseguente demolizione o riutilizzo, quando possibile, delle opere di cui trattasi.

Il Comune ha altresì diritto di far rimuovere gli ornamenti giudicati indecorosi nonché di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti collocati sopra sepolture private abbandonate per incuria o morte degli aventi diritto.

Art. 130 – Divieto asportazione oggetti

E' vietata l'asportazione di qualsiasi materiale, oggetti ornamentali compresi i fiori dal cimitero.

Art. 131 – Danni alle strutture cimiteriali

E' vietato danneggiare i muri del cimitero, delle cappelle, le lapidi come eseguire qualsiasi iscrizione che non sia autorizzata dall'autorità Comunale.

Art. 132 – Presenza alle esumazioni straordinarie

E' vietato assolutamente a chiunque non appartenga all'Autorità, al personale addetto o assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

Art. 133 – Comportamento dei visitatori al cimitero

Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente sarà diffidato, dal custode o da altro personale del cimitero o di Polizia Urbana, ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

Art. 134 – Custodia

La custodia del cimitero è affidata ad un dipendente del Comune con mansioni di custode, che risponde del servizio al Sindaco ed al Coordinatore Sanitario dell'U.S.S.L..

Art. 135 – Incarichi specifici del custode

Il custode del cimitero, come tale, è incaricato dell'esecuzione del presente regolamento per la parte che riguarda la sorveglianza, la nettezza, la conservazione del medesimo, nonché la tenuta dei registri.

Custodisce la chiave del cancello del cimitero e quella dei diversi locali del cimitero.

Art. 136 – Mansioni del custode

Il custode deve:

1. offrire assistenza in caso di autopsia disposta dall'Autorità Giudiziaria;
2. segnalare tutti i danni e le riparazioni che si rendessero necessarie tanto alla proprietà comunale che alle concessioni private;
3. curare personalmente l'ordinaria manutenzione di tutte le opere di muratura di proprietà comunale;
4. curare la nettezza dei viali, sentieri, degli spazi fra le tombe ed in genere di tutti i locali cimiteriali;
5. tenere le copie delle chiavi delle cappelle private;
6. provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, delle croci etc.;
7. tenere la regolare registrazione di tutti i morti che verranno sepolti e impedire che avvenga il seppellimento senza previo deposito dei permessi e dei documenti prescritti a seconda del caso;
8. eseguire gli sterri nelle misure prescritte e provvedere alle sepolture delle salme;
9. speciale incarico del custode è quello delle tumulazioni ed estumulazioni dei cadaveri;
10. garantire la sicurezza e la buona conservazione di quanto esiste nel cimitero;
11. interessare il Sindaco per tutte le necessità di ordine sanitario collaborando che richiedano l'intervento del Coordinatore Sanitario.

Art. 137 – Divisa e contegno

Il custode e gli operai addetti ai lavori nel cimitero hanno l'obbligo di indossare in servizio la divisa e la tenuta da lavoro fornita dal Comune.

E' fatto obbligo di tenere un rispettoso contegno richiesti dal luogo e dalla funzione svolta.

CAPITOLO XV
CONTRAVVENZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 138 – Sanzioni amministrative pecuniarie

Le contravvenzioni al presente regolamento sono punite, quando non costituiscono reato più grave, con l'ammenda dal lire 300.000 a 1.000.000.

Art. 139 – Esecutività

Il presente Regolamento entrerà in vigore subito dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi di legge.

Il presente Regolamento è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 09/03/1995 e successivamente:

integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 14/02/1997 (art. 86)

modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 30/06/1997 (art. 55)

modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29/01/1999 (art. 55)

modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 29/11/1999 (art. 55)

modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 26/04/2002 (artt. 86 e 94)

modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 16/09/2002 (art. 87)

modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 29/09/2003 (art. 86)

modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 12/11/2004 (artt. 67 e 106)

modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 04/02/2005 (capitolo XIII)

modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 22.12.2005 (art. 67 c. 3)

modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 07/09/2009 (artt. 55, 88 e 93)

modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 04/02/2021 (artt. 88 E 78)

modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 28/10/2024 (artt. 88, 91, 93 e 127)

il testo soprariportato è stato trascritto tenendo conto di tutte le modifiche e/o integrazioni suddette.